

## IL RUOLO DEL VICARIO GIUDIZIALE

Mons. Massimo Mingardi

Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Flaminio

Ringrazio dell'invito a collaborare a questo corso, accanto a relatori di ben più alta levatura. Trovo certamente opportuno il tema affidatomi, se si pensa al ruolo assai più rilevante acquisito dal vicario giudiziale a seguito della riforma attuata da Papa Francesco con il *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*<sup>1</sup>. Anche se nella divulgazione di questa riforma è stato dato molto rilievo alla centralità del Vescovo<sup>2</sup>, un commentatore ha osservato – forse esagerando, ma comunque cogliendo un effetto reale della riforma, al di là del fatto che questo effetto sia stato voluto o sia piuttosto conseguenza del perseguimento di altri obiettivi – che la riforma ha nominalmente dato rilievo alla funzione del Vescovo diocesano, ma ha di fatto dato importanza al vicario giudiziale<sup>3</sup>.

L'intento del mio intervento, anche in considerazione dei tempi ristretti assegnati a ciascuna relazione, sarà pertanto non di fare una trattazione sistematica e complessiva sulla figura del vicario giudiziale, peraltro a molti di noi già nota, bensì di evidenziare le innovazioni apportate dalla riforma che direttamente o indirettamente coinvolgono il vicario giudiziale, precisandone pertanto il ruolo. È evidente, da queste premesse – conformemente peraltro alla tematica generale di questo corso di aggiornamento – che ci limitiamo ai processi di nullità matrimoniale, prescindendo dalle altre possibili procedure giudiziarie canoniche. Segnalo inoltre già che, pur senza escludere a priori riferimenti alla cospicua produzione canonistica sulla riforma che ha visto la luce in questi anni, intenderei dare spazio soprattutto all'esperienza maturata “sul campo”, ritenendo che questo non configuri una limitazione ma piuttosto un arricchimento rispetto alla riflessione puramente speculativa.

Un'altra ovvia conseguenza del tipo di approccio che ho delineato è che ci interesseremo pressoché esclusivamente ad aspetti procedurali, tralasciando altri ambiti dell'attività del vicario giudiziale, come il suo ruolo di direzione/conduzione del tribunale nel suo complesso.

### I passi introduttivi di una causa di nullità del matrimonio

È doveroso partire, nella nostra analisi, dalla fase introduttiva delle cause per il riconoscimento di nullità del matrimonio, non solo per una mera ragione di tipo cronologico (è la prima fase che si incontra nella trattazione di una causa di nullità) ma anche perché questa fase

---

<sup>1</sup> Mi riferisco qui esclusivamente al versante “latino” della riforma dei processi di nullità matrimoniale, operata con il succitato *motu proprio*, astraendo dal versante orientale che è stato oggetto di una parallela riforma.

<sup>2</sup> Certamente non in modo arbitrario, visto che al Vescovo (in quanto tale, o anche al Metropolita o alle Conferenze episcopali) si riferiscono quasi tutti – ad eccezione del primo – i «criteri fondamentali che hanno guidato l'opera di riforma» elencati nel proemio del *motu proprio*.

<sup>3</sup> Cf E. FRANK, *Juger o faire juger: l'Évêque diocésain juge dans le procès plus bref et le nouveau rôle du vicaire judiciaire à la lumière du motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in «Revue de droit canonique» 67 (2017) 136-138. Forse non è fuori luogo sottolineare – lasciando poi a ciascuno di trarre le conclusioni che ritiene più opportune – che potrebbe non essere un caso che questo autore si qualifichi in calce al suo articolo come «giudice diocesano». Sul ruolo più rilevante del vicario giudiziale cf anche, per esempio: J.P. BEAL, *Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691: A Commentary*, in «The Jurist» 75 (2015) 489-491; C. PEÑA GARCÍA, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco*, a cura di M.E. Olmos Ortega, Madrid 2016, pp. 95-96; M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma 2016, pp. 149-150. P. TOXÉ, *La réforme des procès en nullité de mariage en Droit canonique latin selon le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *La réforme des nullités de mariage; un étude critique*, a cura di C. Dounot - F. Dussaubat, Paris 2016, p. 122.

## TESTO PROVVISORIO

rappresenta uno dei passaggi maggiormente innovati dalla riforma operata quattro anni fa da Papa Francesco.

Come è noto, sotto la vigenza dei canoni promulgati nel 1983 l'intero processo di nullità matrimoniale in prima istanza era regolamentato, senza discostamenti significativi<sup>4</sup>, dalle disposizioni relative al processo contenzioso ordinario, che rappresenta la procedura di riferimento per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nella Chiesa.

In base a tali disposizioni, a seguito della presentazione a un tribunale (cf cann. 1501-1502; i quali in realtà parlano di «giudice» e non di tribunale, ma perché presuppongono come già avvenuto il passaggio successivo) di un libello, il vicario giudiziale – con un intervento che si potrebbe definire puramente protocollare, e senza alcuna valutazione di merito – assegna quella causa a uno specifico giudice o quando richiesto, come nel caso delle nullità di matrimonio, a un collegio di giudici designandone il presidente (cf can. 1425 § 3; DC 118); dopo di che è il giudice designato o, nel caso di tribunale collegiale, il preside del collegio che verifica la propria competenza e la capacità di stare in giudizio dell'attore, nonché la presenza almeno di un *fumus boni iuris*, e di conseguenza ammette il libello (cf can. 1505; DC 119-122) e cita la parte convenuta (cf can. 1507; DC 126). Tenendo conto delle eventuali osservazioni o istanze trasmesse dalle parti o dal difensore del vincolo a seguito dei precedenti atti, è sempre il preside del collegio (o il giudice unico quando previsto) a definire la formula del dubbio (cf can. 1513; DC 135), dopo di che può avere inizio la fase istruttoria. A norma dell'istruzione *Dignitas connubii* (cf gli articoli sopra citati), la citazione della parte convenuta e la formulazione del dubbio, ma non l'ammissione del libello, oltre che dal preside poteva essere compiuta dal ponente.

Indipendentemente dal fatto che, a norma del can. 1426 § 2, il collegio deve essere presieduto per quanto possibile dal vicario giudiziale o da un vicario giudiziale aggiunto, e quindi che in non pochi casi preside del collegio era lo stesso vicario giudiziale, la sproporzione tra il compito (assai limitato e pressoché puramente formale) del vicario giudiziale in quanto tale e quello del preside del collegio è assai evidente.

Nei canoni riformati, acquista assai più spazio l'intervento del vicario giudiziale. È lui che, ricevuto il libello (ed evidentemente avendo verificato la propria competenza e la capacità dell'attore di stare in giudizio), constatando il *fumus boni iuris* ammette il libello medesimo e, con decreto posto in calce allo stesso libello, ne ordina la notifica al difensore del vincolo e se necessario alla parte convenuta fissando un termine di quindici giorni per prendere posizione sulla causa (cf can. 1676 § 1). Trascorso questo termine, e valutate le osservazioni presentate dal difensore del vincolo, sempre il vicario giudiziale determina la formula del dubbio e opera la scelta della via processuale, ordinaria o più breve (cf can. 1676 § 2), nonché designa gli incaricati alla causa: il collegio (ovvero in caso di necessità il giudice unico con due assessori) per il processo ordinario (cf can. 1676 § 3), oppure istruttore e assessore per il processo più breve (cf can. 1685), in questo secondo caso citando anche tutti gli interessati per la sessione istruttoria.

La ragione del cambiamento di procedura in questa fase, anche se non precisata, sembra evidente: mentre sotto il regime precedente tutte le cause di prima istanza venivano trattate secondo quello che ora è il processo ordinario, e quindi il primo passo era la costituzione del collegio, dopo di che tutto passava nelle mani del preside (poco importa che potesse trattarsi dello stesso vicario giudiziale, oppure di un vicario aggiunto o eccezionalmente di un altro giudice), a seguito della riforma solo al momento della scelta della via processuale – e solo se la scelta ricade sul processo ordinario – verrà costituito un collegio; e quindi l'unico soggetto di attribuzione degli atti

---

<sup>4</sup> Tra questi possiamo segnalare i criteri di individuazione della competenza del tribunale (can. 1673 CIC 1983), le precisazioni su chi ha diritto di impugnare la nullità del matrimonio (cann. 1674-1675 CIC 1983), e le disposizioni conseguenti all'obbligo della doppia decisione conforme per rendere esecutiva la sentenza (cann. 1682-1685 CIC 1983). Si segnala che in questo scritto è stata adottata la convenzione di indicare senza alcuna ulteriore specificazione i canoni sul processo di nullità del matrimonio modificati dal *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* e quindi attualmente vigenti, mentre sono specificati con la dicitura «CIC 1983» i canoni presenti nel Codice di diritto canonico originariamente promulgato, ora sostituiti da quelli riformati e quindi non più vigenti.

## TESTO PROVVISORIO

processuali introduttivi non può che essere un giudice del tribunale il cui ruolo sia svincolato dall'assegnazione alla singola causa, e quindi il vicario giudiziale<sup>5</sup>.

Prima di approfondire maggiormente il nuovo *iter* procedurale, ci si può soffermare a titolo di curiosità sull'indicazione, che non manca di suscitare una certa sorpresa, del can. 1676 § 1 secondo cui l'ammissione del libello o più precisamente la notifica del libello (e di conseguenza la sua ammissione) deve essere effettuata al difensore del vincolo e, se necessario, alla parte convenuta «con decreto apposto in calce allo stesso libello». Sarebbe interessante sapere se e quanti tribunali agiscano in questo modo, che appare in realtà poco funzionale, sia dal punto di vista del contenuto (il decreto, se non si limita a un «si notifici agli aventi diritto» che necessariamente rimanda a un ulteriore decreto a parte, deve essere abbastanza articolato, e contenere: l'ammissione del libello, la citazione del difensore del vincolo e della parte convenuta, l'invito ad esprimere la propria posizione, la fissazione di un termine per farlo, nonché auspicabilmente una proposta di formulazione del dubbio) sia dal punto di vista della realizzazione materiale (scrittura a mano? inserimento del[l'ultimo] foglio del libello in una stampante di computer, con il rischio di sovrascrivere parti del libello stesso, o in una macchina da scrivere dove ancora la si usa?). E quindi sorge la domanda sulla provenienza di questa indicazione inaspettata, tanto più che essa non era presente nella normativa precedente dove il can. 1677 § 1 CIC 1983 si limitava a un rimando al can. 1508, dal quale per di più si desume una chiara distinzione materiale tra il libello e il decreto di citazione: «Alla citazione [ovvero al decreto di citazione di cui al § 1, N.d.A.] si aggiunga il libello introduttorio della lite, [...]» (can. 1508 § 2). Da dove allora questa novità della decretazione “in calce”? Un autore<sup>6</sup> ha notato come, sebbene la normativa riformata abbia ribadito che «le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio non possono essere trattate con il processo contenzioso orale di cui nei cann. 1656-1670» (can. 1691 § 2), in realtà il processo più breve sembra modellato anche testualmente sulle disposizioni del processo contenzioso orale, non di rado con una trasposizione letterale delle disposizioni dall'uno all'altro ambito. Ora, precisamente nella normativa sul processo contenzioso orale (e là lo si capisce, per le caratteristiche di ridotta formalità proprie di quella procedura) si dispone che «con un decreto apposto in calce al libello stesso, ordini che un esemplare della domanda sia reso noto alla parte convenuta, [...]» (can. 1659 § 1), notifica che ha valore di citazione giudiziale (cf can. 1659 § 2). In quel contesto, il decreto in calce può avere anche l'opportuna funzione di maggiore attestazione dell'autenticità e integrità del libello trasmesso, visto che poi tutto si svolgerà in modo prevalentemente orale, compreso il dibattimento, e quindi mancherà una pubblicazione degli atti. Il parallelismo tra il can. 1659 e il nuovo can. 1676 potrebbe rappresentare un indizio, inserito in modo presumibilmente non voluto da chi ha redatto il canone di riforma, che effettivamente il processo contenzioso orale è stato punto di riferimento importante per la redazione dei canoni sul processo più breve; il che porrebbe il problema se ciò non costituisca un'elusione del divieto formalmente dichiarato nel can. 1691 § 2, a maggior ragione se il parallelismo investe un canone, il 1676, che riguarda anche il processo ordinario delle cause di nullità. La questione è più di principio che altro, tenendo conto che l'inciso inserito in tale canone costituisce un dettaglio marginale, e che presumibilmente a tale disposizione scarsamente comprensibile ben pochi tribunali hanno dato seguito. Sotto un altro punto di vista, però, questo inciso mette in difficoltà un vicario giudiziale coscienzioso, che si chiederà come deve comportarsi: dare attuazione letterale alla disposizione normativa, pur consapevole che ciò probabilmente non costituisce il meglio dell'attuazione della giustizia, o piuttosto disattendere il disposto normativo (scelta che non ci si attenderebbe da un operatore giuridico, e a maggior ragione dal primo responsabile dell'attività di un tribunale!) per seguire una diversa procedura che ritenga più efficace ai fini della giustizia sostanziale?

<sup>5</sup> Naturalmente, e per non gravare troppo sull'unico vicario giudiziale, la dottrina ha subito ritenuto praticabile che questo compito venisse condiviso dal vicario giudiziale con i suoi aggiunti: cf a titolo esemplificativo P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p.* “Mitis Iudex”, in «Ius Ecclesiae» 28 (2016) 42, nota 2.

<sup>6</sup> W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of “Manifest Nullity” of Marriage*, in «The Jurist» 75 (2015) 548 nota 16; alle pp. 548-550 sono posti in comparazione il testo dei cinque canoni della riforma riguardanti il processo breve e quello dei canoni che disciplinano il processo orale.

## Quale vicario giudiziale è competente?

La domanda appena posta può essere affrontata secondo una duplice declinazione. Da una parte ci si riferisce necessariamente all'individuazione dei criteri di competenza territoriale, che nella loro astrattezza teorica sono di per sé chiari<sup>7</sup>, mentre nella applicazione pratica possono suscitare delle incertezze o delle ambiguità, accresciute – nel passaggio da prima a dopo la riforma – sia dal fatto che l'individuazione del foro della parte attrice è correlata non più al solo domicilio ma è estesa al quasi-domicilio (caratteristica più labile ed evidentemente più manipolabile), sia al venir meno del requisito del consenso del vicario giudiziale del luogo di domicilio della parte convenuta – previa consultazione della stessa – qualora vengano scelti il foro dell'attore o quello della maggior parte delle prove<sup>8</sup>. Non approfondisco maggiormente la questione sul piano sostanziale, tanto più che essa è oggetto di un'altra relazione in questo stesso corso. Ma ciò che mi preme sottolineare è che la nuova normativa richiede una maggiore attenzione da parte del vicario giudiziale, poiché l'estensione del foro dell'attore al quasi-domicilio può prestare il fianco ad abusi<sup>9</sup>, e così il venir meno di quell'elemento di garanzia ai fini della giustizia sostanziale che è la necessità del consenso del vicario giudiziale di domicilio della parte convenuta, previa interpellazione della stessa<sup>10</sup>. Entrambe queste modifiche vanno a vantaggio della parte attrice, nel senso che ne ampliano le possibilità di libera scelta, e di conseguenza riducono il favore che era precedentemente concesso alla parte convenuta. Ciò rende potenzialmente più conflittuale la scelta del foro tra le varie possibilità praticabili, aprendo lo spazio a possibili contestazioni sulla fondatezza della competenza. Il sottoscritto, per esempio, mentre non ha mai avuto contestazioni sulla valutazione di competenza in nove anni durante i quali è stato preside del collegio prima della riforma<sup>11</sup>, in tre anni e mezzo dall'entrata in vigore del *Mitis Iudex* ha avuto ben due ricorsi riguardanti l'asserita incompetenza. La scelta che è stata fatta, certamente passibile di critiche e

<sup>7</sup> Nel senso che il contenuto del can. 1672 nella sua formulazione letterale non ha zone d'ombra.

<sup>8</sup> A scanso di equivoci, è doveroso precisare che non voglio contestare che fosse facoltà del Legislatore modificare quanto precedentemente stabilito dal can. 1673 CIC 1983. Tuttavia si potrebbe discutere se l'abolizione dei vincoli a cui era soggetta la praticabilità dei titoli di competenza di cui ai §§ 3 e 4 di quel canone, e l'estensione come presupposto di competenza anche al quasi-domicilio dell'attore, mentre prima era previsto solo il domicilio, non comportino rischi per la giustizia sostanziale.

<sup>9</sup> Esemplificando con un caso concretamente accaduto: il matrimonio è stato celebrato in un'altra regione d'Italia rispetto alla mia, e in quella stessa regione hanno la residenza anagrafica sia la convenuta, sia la maggior parte dei testimoni, *sia l'attore stesso*; come titolo di competenza mi viene presentata un'attestazione del parroco di una parrocchia del territorio di competenza del mio tribunale, nella quale si dice che l'attore abita di fatto in quella parrocchia (più precisamente, anche se la lettera non lo precisa, abita presso la sua nuova compagna che è di quella parrocchia) e frequenta alla domenica quella parrocchia, ma non può trasferire la residenza perché la sua attività come imprenditore (e quindi di fatto la sua presenza fisica nel corso della settimana!) è nell'altra regione. Questo è sufficiente per riconoscergli facoltà di introdurre la causa nel mio tribunale? Ma la domanda di fondo, più radicale, potrebbe essere resa così: al di là di ciò che è legalmente possibile, è *giusto* che egli introduca la causa nel mio tribunale, o non sarebbe piuttosto doveroso che la introducesse nel tribunale verso cui convergono univocamente il luogo di celebrazione, il domicilio della convenuta, il domicilio dei testimoni e la stessa residenza anagrafica e attività lavorativa dell'attore?

<sup>10</sup> Anche in questo caso potrei esemplificare con una vicenda reale: un uomo italiano che ha sposato in Polonia una donna polacca, poi rientrata in patria dopo la fine del matrimonio; lui tentò qualche anno fa (prima della riforma) di introdurre da noi la causa di nullità del matrimonio, ma il vicario giudiziale della diocesi polacca, dopo aver interpellato la donna, non diede il consenso, per cui non fu possibile procedere (né, nonostante fosse stata manifestata un'intenzione in tal senso, la causa venne radicata nella diocesi polacca). Pur non potendo sapere esattamente i motivi dell'opposizione, sta il fatto che, dopo l'entrata in vigore della riforma, quell'uomo ripresentò il libello da noi e la convenuta non poté più far valere la sua contrarietà.

<sup>11</sup> In verità ci fu una parte convenuta che sollevò obiezione, ma solo per mancanza di conoscenza della normativa canonica. Il matrimonio era stato celebrato in Puglia, l'attore viveva a Roma e la convenuta in Romagna; l'uomo aveva tentato di introdurre la causa a Roma, ma senza ottenere il consenso del vicario giudiziale diocesano della convenuta; pertanto introdusse la causa nel mio tribunale, competente anche per la Romagna, e la donna obiettò di non essere stata interpellata, diversamente da quanto avvenuto in precedenza. Le si dovette semplicemente far presente che il foro della parte convenuta, diversamente da quello della parte attrice, non richiedeva il consenso del vicario giudiziale di domicilio.

## TESTO PROVVISORIO

correzioni perché non basata su una normativa specifica per la risoluzione del caso, che non mi risulta esistere, è stata di trasmettere al patrono della parte convenuta (poiché in entrambi i casi questa aveva rilasciato mandato a un legale, diversamente da quanto fatto dalla donna del caso citato nella nota subito sopra) i documenti su cui si fondava il riconoscimento di competenza, facendo presente che se non fossero stati ritenuti idonei a qualificare il nostro tribunale come foro della parte attrice era possibile un ricorso al collegio (in analogia a quanto previsto dal can. 1505 § 4 per il rigetto del libello), precisando altresì: a) che non c'era un margine discrezionale del vicario nell'accogliere o rigettare il libello sotto questo profilo: se non ha competenza ha il dovere di dichiararlo e quindi di non ammettere il libello, ma se la competenza è fondata è tenuto ad ammetterlo (cf can. 1505 § 1), anche qualora ritenga ragionevole e "più giusta" l'introduzione della causa in un diverso tribunale; b) che l'eventuale ricorso al collegio avrebbe potuto essere esaminato solo dopo la costituzione del collegio stesso, da fare – a norma del can. 1676 §§ 2-3 – contestualmente alla formulazione del dubbio e alla scelta della via processuale. Sembrerebbe incongruo costituire un collegio prima di aver deciso che la causa debba essere trattata con processo ordinario, anche se è sicuramente improbabile – a fronte di un ricorso per incompetenza – che si riscontrino i requisiti di ammissibilità al *processus brevior*, in particolare per quanto concerne l'accordo dei coniugi. Discutendo di questi argomenti con un valente canonista, il mio interlocutore non escludeva che si potesse costituire il collegio anche prima di fissare la formula del dubbio, espressamente in vista della decisione sul ricorso; mentre sotto un altro profilo ci si potrebbe chiedere se la decisione del vicario giudiziale di ammettere il libello e, successivamente, di non accettare l'obiezione di incompetenza possa essere qualificata come decisione di un presidente di (un costituendo) collegio, o se ai fini delle previsioni del can. 1505 § 4 debba essere considerato giudice unico, per cui il ricorso andrebbe presentato non al collegio (quando ci sarà) bensì al tribunale di appello.

In sostanza, sembra di dover concludere che la nuova normativa sui titoli di competenza richiede al vicario giudiziale maggiori conoscenze sotto il profilo procedurale, e per di più – trattandosi di procedure in cui ci si discosta dalla disciplina, ben consolidata, del processo contenzioso ordinario – possono presentarsi situazioni la cui regolamentazione è carente o incerta, il che rende ancora più difficoltosa l'azione del vicario giudiziale.

Ma la domanda su quale sia il vicario giudiziale competente può essere affrontata anche sotto un altro profilo, che consiste nel chiedersi se all'individuazione di una diocesi quale parametro di competenza (eventualmente anche a seguito della scelta tra più diocesi ugualmente competenti ai sensi del can. 1672, scelta che rientra tra le legittime facoltà della parte attrice) corrisponda l'individuazione univoca di un tribunale, e quindi di un vicario giudiziale, a cui presentare il libello.

Teoricamente la risposta non potrebbe che essere affermativa: logica vorrebbe, infatti, che per ogni diocesi sia individuabile un unico tribunale competente in prima istanza per le cause di nullità matrimoniale, poco importa che esso sia diocesano o interdiocesano e che sia competente per le sole cause di nullità matrimoniale o anche per altre cause ed eventualmente per tutte le cause canoniche pertinenti a quella determinata diocesi; nonché, ovviamente, logica vorrebbe che tale tribunale – o almeno il vicario giudiziale così individuato – sia competente per tutte le cause di nullità matrimoniale relative a quella diocesi, sia quelle ordinarie sia quelle più brevi.

I fatti accaduti subito dopo la divulgazione<sup>12</sup> del *motu proprio*, sia in generale sia soprattutto con specifico riferimento all'Italia<sup>13</sup>, hanno dimostrato che le cose non erano così ovvie. La

---

<sup>12</sup> Questa sembra la parola più corretta da usare, alla luce delle problematiche giuridiche inerenti alla promulgazione del *Mitis Iudex*. Ma questa tematica esula dal tema in oggetto, quindi basti questo breve accenno.

<sup>13</sup> La situazione italiana, determinatasi con il *motu proprio Qua cura* di Pio XI del 1938, ha "meritato" un esplicito richiamo all'interno del *Rescriptum Summi Pontificis* del 7 dicembre 2015 (in AAS 108 [2016] 5-6) quale unico esempio di normativa precedente che doveva considerarsi superata come conseguenza della riforma, senza peraltro precisare se il *motu proprio* del 1938 si dovesse ritenere abrogato o derogato. Per un'analisi dettagliata di quanto avvenuto e dell'interpretazione giuridica da darvi cf G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (parte prima), in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» n. 9/2016 [www.statoechiese.it/images/uploads/articoli\_pdf/boni.1m\_la\_recente.pdf?pdf=la-recente-riforma-del-processo-di-nullita-matrimoniale.-problemi-criticita], pp. 12-44; M. GANARIN, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex*

problematica si può ricondurre a due principi cardine della riforma voluta da Papa Francesco, in sé tutt'altro che criticabili<sup>14</sup>: da un lato l'esigenza di *prossimità* tra fedeli e tribunale, come segno dell'attenzione materna della Chiesa, prossimità che si declina anche – seppur non esclusivamente – in termini di vicinanza materiale, di non eccessiva distanza; da un altro lato la sottolineatura, con valenza ecclesiologica, del ruolo prioritario che ha il Vescovo diocesano nell'amministrazione della giustizia nella sua diocesi, e che trova un'espressione peculiare all'interno della riforma nel fatto che il Vescovo è chiamato a giudicare personalmente i processi più brevi della propria diocesi. Da questi principi, la normativa riformata ha tratto la conclusione di una scelta preferenziale per la costituzione di tribunali *diocesani* per le cause di nullità matrimoniale<sup>15</sup>, ma con la facoltà per il Vescovo di fare anche scelte diverse (cf can. 1673 § 2).

Nonostante qualche divergenza interpretativa, fino a questo punto la situazione era sufficientemente pacifica, finché il 4 novembre 2015, per volontà del Sommo Pontefice, il Decano della Rota Romana ha letto una dichiarazione<sup>16</sup> con cui veniva esplicitata «la *mens* del supremo legislatore della Chiesa» circa la riforma dei processi di nullità matrimoniale, dichiarazione da cui si ricavava che la possibilità per i Vescovi di costituire tribunali interdiocesani (o di servirsi di un tribunale *viciniore*) era un'ipotesi residuale «nel caso non ravvedano la possibilità nell'imminente futuro di costituire il proprio tribunale». Si può immaginare la confusione che tutto questo ha creato; basti pensare alla difficoltà in cui può essersi trovato un Vescovo di per sé soddisfatto del lavoro svolto dal tribunale regionale del proprio territorio<sup>17</sup>, e di per sé orientato a continuare ad avvalersi del servizio di quel tribunale, ma al contempo desideroso di attuare nel modo più fedele possibile la volontà del Papa, e altresì teoricamente in condizione (per disponibilità di personale qualificato, strutture, risorse, ecc.) di istituire in autonomia per la propria diocesi il tribunale per le cause di nullità matrimoniale. Quali scelte avrebbe potuto fare, e con quali margini di discrezionalità?

E se fino a questo punto la questione è stata posta semplicemente in termini di *alternativa* tra l'una e l'altra possibilità, e in termini di dubbio se fosse possibile (continuare ad) avvalersi di un tribunale interdiocesano anche qualora la diocesi fosse in condizione di costituire il tribunale diocesano<sup>18</sup>, il quadro si complica ulteriormente con la pubblicazione, a inizio 2016, da parte della

Dominus Iesus. *Riflessioni circa la "sorte" del m.p.* Qua cura di Papa Pio XI, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» n. 11/2016 [[www.statoechurchiese.it/images/uploads/articoli\\_pdf/ganarin.2m\\_i\\_tribunali.pdf?pdf=i-tribunali-interdiocesani-secondo-il-m.p.-mitis-iudex-dominus-iesus.-rifile](http://www.statoechurchiese.it/images/uploads/articoli_pdf/ganarin.2m_i_tribunali.pdf?pdf=i-tribunali-interdiocesani-secondo-il-m.p.-mitis-iudex-dominus-iesus.-rifile)].

<sup>14</sup> L'analisi statistico-sociologica offerta da F. DANEELS, *A First Approach to the Reform of the Process for the Declaration of Nullity of Marriage*, in «The Jurist» 76 (2016) 116-117, pur nella sua brevità, ne è una conferma eloquente.

<sup>15</sup> Il tenore della norma ha portato a chiedersi se si trattasse di costituire in ogni diocesi tribunali per le cause di nullità matrimoniale distinti dai tribunali diocesani già esistenti, pur riconoscendo che questa interpretazione rappresenterebbe un'inutile complicazione; cf G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (parte terza), in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» n. 11/2016 [[www.statoechurchiese.it/images/uploads/articoli\\_pdf/boni.3m\\_la\\_recente.pdf?pdf=la-recente-riforma-del-processo-di-nullita-matrimoniale.-problemi-crit1](http://www.statoechurchiese.it/images/uploads/articoli_pdf/boni.3m_la_recente.pdf?pdf=la-recente-riforma-del-processo-di-nullita-matrimoniale.-problemi-crit1)], p. 10 e in particolare la nota 35.

<sup>16</sup> Cf TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano 2016, p. 47. Se si prescinde da alcuni interventi più ufficiali riportati in appendice, e in specifico i nn. 1 e 2 alle pp. 47 e 49-50, il *Sussidio* «carece de valor normativo y ha sido previsto como su propio nombre indica como un subsidio, o una ayuda que facilite la aplicación práctica de la nueva norma en toda la Iglesia» (F. HEREDIA ESTEBAN, *El proceso más breve ante el Obispo*, in «Anuario de Derecho Canónico» fasc. 5 Supl. [ottobre 2016], p. 99). È significativo che ad esprimere questa valutazione sia un Uditore rotale.

<sup>17</sup> D'altra parte, che i tribunali istituiti dal *Qua cura* abbiano complessivamente lavorato bene è attestato dal giudizio di un osservatore sicuramente qualificato, essendo stato per molti anni segretario della Segnatura Apostolica: «I must observe that the Italian regional tribunals were serving the faithful very well and that subsequent to the new legislation there is now significant confusion in several places, and indeed not only in Italy» (F. DANEELS, *A First Approach...*, cit., p. 122).

<sup>18</sup> Per contestualizzare correttamente la questione, occorre anche inoltre presente che il criterio della *prossimità* non costituisce un problema almeno nell'ambito italiano, al punto che anche intervenendo in apertura dell'Assemblea generale dello scorso anno della Conferenza episcopale italiana papa Francesco ha insistito – e non è la prima volta – sulla necessità di prevedere accordamenti tra le diocesi, ritenendo quindi che la strutturazione ecclesiale attuale sul

## TESTO PROVVISORIO

Rota Romana del *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, già citato in nota, e che arriva ad ipotizzare una competenza concorrenziale di più tribunali. In esso non solo si ribadisce quella che sembrava essere l'interpretazione da dare alla dichiarazione del 4 novembre 2015, ovvero che il Vescovo ha il *dovere* di costituire il tribunale diocesano se questo è possibile<sup>19</sup>; si afferma anche che, finché permane l'impossibilità, il Vescovo potrà servirsi di un tribunale viciniore, diocesano o interdiocesano, per quanto riguarda i *processi ordinari*, mentre dovrà comunque procedere in ambito diocesano per i *processi più brevi*, anche in casi di estrema scarsità di personale; si precisa infatti che il libello per i processi di nullità matrimoniale in cui si richiede l'applicazione del processo più breve, sempre indirizzato al Vescovo<sup>20</sup> e – pare di capire – presentato direttamente al Vescovo, dovrà comunque essere esaminato in sede diocesana (per poi essere indirizzato al vicario giudiziale del tribunale viciniore o interdiocesano se occorre il processo ordinario, mentre rimarrà in sede diocesana se è praticabile il processo più breve), da figure diverse secondo le seguenti ipotesi da applicare in successione: 1) il vicario giudiziale diocesano, se esiste; 2) un chierico o anche un laico «con titolo e esperienza» appartenente alla diocesi, che possa affiancare il Vescovo nella valutazione sul libello; 3) un sacerdote titolato “prestato” da altra diocesi che svolga il medesimo affiancamento appena sopra descritto; 4) come *extrema ratio*, sarà il Vescovo stesso, senza altri aiuti, a valutare se il libello debba essere destinato al processo ordinario o al processo più breve<sup>21</sup>.

Il testo è non poco problematico: sia perché prevede percorsi diversi per i libelli nei quali si chiede il processo più breve rispetto a quelli nei quali non lo si chiede; sia perché ipotizza una prima valutazione (informale?) sulla praticabilità del processo più breve<sup>22</sup>, non prevista dal testo legislativo e che è previa addirittura all'ammissione del libello (e quindi tra l'altro senza poter contare, quali elementi di valutazione, sulle osservazioni del difensore del vincolo e sulle eventuali reazioni della parte convenuta), nonché effettuata in molti casi da un soggetto diverso rispetto a colui a cui spetterà compiere l'ammissione del libello e la successiva scelta, questa sì efficace e vincolante, della via processuale. Ancora una volta, si può immaginare la confusione; tanto più se si pensa che dal momento della divulgazione della riforma all'inizio della sua applicazione erano passati appena tre mesi<sup>23</sup>, e che dopo un mese o due in cui ci si affannava a cercare di applicare una riforma conosciuta da poco e per di più non ancora formalmente promulgata<sup>24</sup>, ci si trova davanti a una proposta così spiazzante e proveniente da una fonte che poteva essere considerata interprete qualificata di come andasse applicata la riforma. Sembra di poter dire, a tre anni e mezzo di distanza, che per fortuna questa ipotesi procedurale non ha inciso, o non più di tanto, nella prassi.

---

territorio sia eccessivamente frammentata: cf FRANCESCO, *Tre preoccupazioni. Crisi delle vocazioni, povertà evangelica, riduzione e accorpamento delle diocesi*, in «L'Osservatore Romano», 23 maggio 2018, p. 8.

<sup>19</sup> Cf pp. 17-18.

<sup>20</sup> È evidente che l'intitolazione formale del destinatario non crea problema; mentre sembra sproporzionato che sia il Vescovo, o la sua segreteria, a dover ricevere e poi smistare a chi di dovere i libelli introduttori delle cause di nullità matrimoniale...

<sup>21</sup> Su tutto questo cf *Sussidio applicativo*, cit., p. 19. Agganciandosi all'ultima ipotesi presentata nel sussidio, B. GONÇALVES, *Le procès matrimonial plus bref devant l'évêque diocésain: présentation et mise en lumière de quelques enjeux*, in «L'année canonique» 57 (2016) 199-200, si chiede se il Vescovo potrebbe avocare a sé una causa e decidere di giudicarla con il processo più breve anche qualora disponga di un vicario giudiziale abilitato ad effettuare la scelta della via processuale, pur senza arrivare – se interpretiamo bene – a una conclusione stringente.

<sup>22</sup> E quindi tra l'altro rappresenta una complicazione della procedura anziché una sua semplificazione, andando contro gli intenti dichiarati della riforma.

<sup>23</sup> «First, and most importantly, the *vacatio legis* (a delay period before new laws go into effect per Canon 8) indicated for *Mitis* should be extended from this December until well into next year at the very least. If, as some assert, Francis' annulment reforms are the most significant in the last three hundred years, a considerably longer period than three months is needed to prepare for them» (E. PETERS, *A second look at Mitis, especially at the new fast-track annulment process*, in <https://canonlawblog.wordpress.com/2015/09/08/a-second-look-at-mitis-especially-at-the-new-fast-track-annulment-process/>).

<sup>24</sup> Per una sintetica presentazione delle problematiche connesse alla prima divulgazione della riforma, cf per esempio R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *Antecedentes, estructura y valor jurídico en el sistema normativo canónico de los dos motu proprio de 15 agosto de 2015 y sus normas anejas*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco*, cit., pp. 36-39.

## TESTO PROVVISORIO

Sicuramente è acquisito il fatto che il Vescovo ha *facoltà* di costituire il tribunale diocesano (o forse si potrebbe dire più correttamente, almeno per l'Italia dove ogni diocesi ha – formalmente o di fatto – un tribunale diocesano: il Vescovo ha *facoltà* di decidere che le cause di nullità matrimoniale della propria diocesi siano espletate dal tribunale diocesano), venendo quindi meno in Italia l'obbligo stabilito dal *Qua cura* che tali cause fossero trattate nei tribunali regionali appositamente costituiti. È anche pacificamente accolto il fatto che non esiste alcun *obbligo* in tal senso, e pertanto che è diritto del Vescovo (continuare ad) avvalersi di un tribunale interdiocesano, ove ritenesse preferibile tale soluzione, e questo anche qualora la diocesi avesse i requisiti per dotarsi di un tribunale diocesano.

Quanto invece all'articolazione (ed eventuale concorrenza) dei tribunali sul territorio, e quindi all'individuazione del vicario giudiziale competente, forse con qualche semplificazione si possono individuare queste quattro ipotesi<sup>25</sup>:

a) la diocesi aderisce a un tribunale interdiocesano, il quale tratta tutte le cause delle diocesi ad esso afferenti, sia ordinarie sia più brevi; queste ultime possono essere configurate come cause “del tribunale”, e sono integralmente gestite da esso sebbene la sessione istruttoria venga svolta per quanto possibile nel territorio della diocesi e la decisione sia comunque emessa dal Vescovo diocesano competente;

b) la diocesi aderisce a un tribunale interdiocesano, ma con una “concorrenza” o collaborazione del tribunale diocesano per i processi più brevi; concorrenza che tuttavia trova spazio solo dopo la scelta della via processuale, per cui l'ammissione del libello e la scelta della via processuale vengono fatte dal vicario giudiziale interdiocesano, e solo dopo quell'atto il processo più breve diventa pertinenza del tribunale diocesano;

c) la diocesi aderisce a un tribunale interdiocesano, ma con una “concorrenza” o collaborazione del tribunale diocesano in riferimento ai processi più brevi che tocca in misura più o meno ampia anche la fase introduttoria della causa;

d) il Vescovo ha stabilito che tutte le cause di nullità matrimoniale della sua diocesi, ordinarie e più brevi, sono competenza del tribunale diocesano.

È evidente come le soluzioni *a* e *d* non costituiscano problema: l'individuazione del tribunale competente (e quindi del vicario giudiziale abilitato a intervenire) per tutte le cause di nullità matrimoniale pertinenti a ogni singola diocesi è univoca, e a quel tribunale la causa fa riferimento durante tutto il suo *iter*.

Ugualmente non fa problema, limitatamente alla tematica che qui ci interessa, la soluzione *b*, nella misura in cui tutti i libelli vengono presentati al tribunale interdiocesano ed è il vicario di quel tribunale a decidere sia l'ammissione del libello sia la via processuale da seguire. Tutt'al più si tratterà di individuare, nei quadri statistici dell'attività dei tribunali, un nuovo titolo di cessazione della pendenza per quanto concerne il tribunale interdiocesano (per cui, accanto alle cause decise, a quelle archiviate per perenzione o rinuncia e a quelle passate alla via amministrativa per l'inconsumazione, si tratterà di aggiungere la fattispecie delle cause trasmesse ai tribunali diocesani in quanto processi più brevi) e, parallelamente, un nuovo titolo di acquisizione della titolarità delle cause per i tribunali diocesani.

Potenzialmente fonte di problemi può essere la soluzione *c*, che andrà accuratamente normata in tutti i suoi passaggi per evitare conflitti fra tribunali (o fra vicari giudiziali), anche in considerazione del fatto che all'interno di questa “soluzione” gli aspetti che richiedono una determinazione più puntuale, inevitabilmente in base alla decisione discrezionale dei Vescovi coinvolti, sono molteplici e possono variare di molto la fisionomia concreta che la “soluzione” assume. I rischi, non puramente teorici, sono che un tribunale si trovi a *dover* espletare delle cause che sono state ammesse e “instradate” alla via processuale da altri (mentre magari il vicario giudiziale di quel tribunale avrebbe fatto una scelta diversa; anche nella soluzione *b* questo rischio è presente), o al contrario – se ogni vicario giudiziale deve ammettere le “sue” cause: quello interdiocesano i processi ordinari e quello diocesano i processi più brevi – che un libello venga

---

<sup>25</sup> L'elencazione ha il solo scopo di offrire delle distinzioni logiche e non di suggerire scelte preferenziali; e dal punto di vista della logica funzionerebbe altrettanto bene anche l'ordine opposto rispetto a quello indicato.



rimpallato da un tribunale all'altro perché il vicario del tribunale interdiocesano ritiene che ci siano i presupposti del processo più breve e non vuole penalizzare la causa facendole fare il processo ordinario, mentre il vicario del tribunale diocesano non riscontra i requisiti e quindi non vuole accettarlo.

Personalmente riterrei auspicabile che ci sia un solo vicario giudiziale competente quanto meno per tutta la fase introduttoria della causa; e quindi che si percorrano le soluzioni *a* o *d*, o al più la *b*; è tuttavia palese che, alla luce degli interventi e delle interpretazioni sopra sinteticamente richiamati, sarebbe difficile ritenere errata o impraticabile anche la soluzione *c* (che peraltro da alcune parti è stata effettivamente adottata, anche in Italia). Riterrei però deprecabile se la scelta di quest'ultima configurazione avvenisse come opzione di compromesso, magari solo per evitare che qualche diocesi receda da un tribunale interdiocesano; e in tal caso vedrei meglio che o la diocesi diventa totalmente autonoma, se ne ha le forze, oppure rimane a pieno titolo entro il tribunale interdiocesano (anche per i processi più brevi) almeno finché non ha raggiunto le condizioni che le consentano la costituzione di un tribunale diocesano adeguatamente operativo. Ma questa è solo una valutazione personale, e in particolare dopo le indicazioni date dal *Sussidio operativo* diventa difficile sostenere che una soluzione di altro tipo non sia praticabile<sup>26</sup>.

Si può anche aggiungere che, se si ammette l'opinione di diversi autori<sup>27</sup> anche dal sottoscritto condivisa secondo cui il processo più breve rappresenta una opzione eccezionale e straordinaria rispetto alla normalità dell'altro processo, non a caso detto "ordinario", logica vorrebbe che fino a quando non è eventualmente stata fatta la scelta del processo più breve (che numericamente dovrebbe oltretutto essere residuale rispetto alla stragrande maggioranza dei processi ordinari) la causa venga gestita ipotizzando che diventerà un processo ordinario; e quindi che anche l'individuazione del tribunale presso cui collocare almeno provvisoriamente la causa, nonché conseguentemente del vicario giudiziale abilitato a farla procedere, dovrebbero essere quelli che si avrebbero se la causa in oggetto fosse già instradata al processo ordinario, e non l'eventuale alternativa connessa all'ammissione al processo breve. Questo della straordinarietà del processo più breve è un argomento che verrà ancora ripreso in seguito, pur nella consapevolezza che *contra factum non valet argumentum*; e quindi, poiché esistono di fatto scelte operative di altro genere, e queste vengono portate avanti con l'avallo o quanto meno con la tolleranza di chi dovrebbe vigilare sulla corretta amministrazione della giustizia nella Chiesa, diventa difficile sostenere che si tratti di scelte non adeguatamente fondate.

Naturalmente, tutte le riflessioni fin qui fatte sul soggetto a cui compete l'ammissione del libello non precludono la possibilità, in particolare nel caso di tribunali interdiocesani (ma la stessa cosa potrebbe essere applicabile analogamente per diocesi molto estese e che magari hanno già degli uffici di curia "succursali" in luoghi diversi dalla sede diocesana), che il libello possa essere materialmente consegnato al vicario giudiziale diocesano, che poi provvederà a trasmetterlo al

<sup>26</sup> Una priorità del vicario giudiziale diocesano rispetto all'eventuale vicario giudiziale del tribunale interdiocesano "concorrente" viene sostenuta, per quanto riguarda esclusivamente l'ammissione al processo più breve, da M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., pp. 91-92.130-131 alla luce non solo del *Sussidio applicativo* ma anche di una risposta particolare del Pontificio consiglio per i testi legislativi del 18 novembre 2015 (prot. 15201/2015), che però salvo errori non appare tra le risposte messe online dallo stesso Pontificio consiglio alla pagina <http://www.delegumtextibus.va/content/testilegislativi/it/risposte-particolari/procedure-per-la-dichiarazione-della-nullita-matrimoniale.html> (in base alla verifica effettuata con accesso del 1° giugno 2019; ma la circostanza era già stata riscontrata accedendo, per altri motivi, alla pagina il 10 agosto 2018); sembra orientare alla conclusione di un'espunzione di quel testo il fatto che C. PEÑA GARCÍA, *El nuevo proceso "breviore coram episcopo" para la declaración de la nulidad matrimonial*, in «Monitor Ecclesiasticus» 130 (2015) 583, nota 17, riporta per esteso l'indirizzo web a cui sarebbe riportata tale risposta, ma provando a inserire tale indirizzo nel browser la pagina risulta inesistente e pertanto, salvo un errore di trascrizione dell'indirizzo nel contributo appena citato, si deve concludere che quel testo era precedentemente presente ma è poi stato volutamente espunto dalla documentazione offerta online dal Pontificio consiglio.

<sup>27</sup> E più ancora che dagli autori, tale posizione è fatta propria dal Pontificio consiglio per i testi legislativi nelle due lettere di risposta, per molti aspetti parallele, del 1° ottobre 2015 rinvenibili attraverso la pagina internet già citata in nota 26, secondo le quali «il processo breve è una eccezione alla norma generale». Quanto agli autori, cf per esempio F. HEREDIA ESTEBAN, *El proceso más breve ante el Obispo*, cit., p. 99; C. PEÑA GARCÍA, *El nuevo proceso...*, cit., p. 579.

tribunale interdiocesano; dovrebbe però essere chiaro che si tratta di una pura facilitazione di fatto, ininfluente rispetto all'individuazione del vicario giudiziale abilitato a intervenire.

### L'intervento del difensore del vincolo

Superato lo scoglio dell'ammissione del libello con le molteplici problematiche, procediamo nello studio del percorso procedurale, rilevando che il vicario giudiziale (che ha nel frattempo notificato il decreto di ammissione del libello alle parti e al difensore del vincolo, con effetto di citazione in giudizio per quest'ultimo e, in quanto necessario, per la parte convenuta<sup>28</sup>), oltre a invitare – se necessario ripetendo l'invito – la parte convenuta non previamente consenziente ad esprimere la propria posizione sulla causa<sup>29</sup>, deve «udire il difensore del vincolo» (can. 1676 § 2) prima di procedere ulteriormente. Ed è opportuno soffermarsi su questo passaggio, per sviscerarne alcuni aspetti.

Anzitutto circa la tempistica, che non potrà ridursi ai quindici giorni concessi alla parte convenuta per esprimere la sua posizione. Questo perché, se non si vuole ridurre la consultazione del difensore del vincolo a pura formalità, sarà opportuno far valutare al difensore medesimo anche l'eventuale presa di posizione della parte convenuta, e quindi trasmettergliela una volta pervenuta, lasciando al difensore del vincolo un ulteriore tempo idoneo per elaborare le proprie osservazioni. All'opposto, questo tempo non può diventare eterno, e sembra di poter dire che trascorso un tempo ragionevole e fatto un opportuno sollecito, il vicario giudiziale potrebbe procedere anche in assenza delle osservazioni del difensore del vincolo<sup>30</sup>, tanto più che si tratta di un semplice parere e non di un consenso vincolante<sup>31</sup>. Ciò che è essenziale, sembra di poter dedurre per analogia dal can. 127 §

<sup>28</sup> Non pare eccessiva pignoleria rilevare la formulazione poco accurata del canone rinnovato, lì dove stabilisce che il vicario giudiziale «ordini che una copia [del libello con in calce il decreto di ammissione] venga notificata al difensore del vincolo e, se il libello non è stato sottoscritto da entrambe le parti, alla parte convenuta, dandole il termine di quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda». Logica vuole che la notifica venga fatta a tutti, non esclusa la parte attrice, affinché ciascuno abbia certezza dei passi processuali che vengono compiuti; non altrettanto si deve dire della citazione in giudizio, che per la parte convenuta (e sempre che si possa ancora individuare uno dei due coniugi come parte convenuta) potrebbe essere superflua o addirittura contraddittoria nel caso che il libello sia stato presentato congiuntamente da entrambi i coniugi. Ma affermare che la *notifica del decreto* possa essere omessa per la parte convenuta (e a maggior ragione, sembra sottinteso, per la parte attrice) non pare proprio corretto. E d'altra parte, come potrebbe la parte attrice esercitare il suo diritto di fare istanza allorché il tempo passa senza che il libello venga ammesso (cf can. 1506), se non le viene data notizia dell'avvenuta ammissione? Sulle questioni relative alla citazione in giudizio nella riforma del processo di nullità matrimoniale cf J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Comentario al motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*. *Reflexiones críticas para su correcta comprensión y aplicación en los Tribunales eclesiásticos*, Madrid 2017, pp. 58-60.

<sup>29</sup> La – seppur parziale e limitata – esperienza di chi scrive, dopo alcuni casi risultati problematici, ha portato a concludere che non basta che la parte convenuta firmi il libello per assicurare che essa concorda con la domanda attorea e intende collaborare all'accertamento della verità. Pertanto la prassi attuale del tribunale Flaminio, a maggior ragione nei casi in cui c'è richiesta di ammissione al processo più breve, è di chiedere comunque alla parte convenuta di esprimere la propria posizione, con la sola eccezione del caso in cui pure essa ha conferito mandato di patrocinio al medesimo avvocato che assiste l'altro coniuge.

<sup>30</sup> Di parere diverso, ovvero della necessità di ricevere e soppesare le valutazioni del difensore del vincolo, ma solo se si vuole ammettere la causa al processo più breve, è G. RODRÍGUEZ R., *Del proceso de nulidad matrimonial más breve ante el Obispo. Elementos estructurales*, in «Revista mexicana de derecho canónico» 21 (2015) 344.

<sup>31</sup> Qualcuno ha rilevato come una possibile incongruenza – e come un cedimento nella difesa del matrimonio – il fatto che, per accedere al processo più breve, si richieda il consenso di entrambi i coniugi, ma non il consenso del difensore del vincolo, che quindi risulta penalizzato rispetto alle altre “parti” in causa. In verità, la scelta del processo più breve è più limitante per i diritti di difesa riconosciuti ai coniugi che per quelli attribuiti al difensore del vincolo; basti considerare, per esempio, che una volta effettuata la sessione istruttoria i coniugi non hanno pressoché nessuna possibilità di proporre supplementi istruttori o nuove prove, mentre resta intatta la facoltà del difensore del vincolo di evidenziare lacune istruttorie o probatorie, e quindi chiedere che la causa venga rimessa all'esame ordinario di primo grado. Sotto un altro profilo, ci si potrebbe chiedere se attendersi una adeguata “oggettività” nella valutazione iniziale del difensore del vincolo (il che dovrebbe necessariamente verificarsi se il suo parere fosse vincolante), ovvero indirettamente attendersi che egli riconosca che ci si trova davanti a un caso di nullità manifesta/evidente, non contrasti con il suo obbligo di non agire mai *pro nullitate*. Per questi motivi, il fatto di chiedergli soltanto un parere sembra tutto sommato un buon compromesso.

2, 2°, è che il vicario giudiziale *chieda* il parere, dopo di che un'attesa eccessivamente prolungata non può tradursi in una violazione del diritto delle parti di vedere la propria causa procedere entro tempi congrui.

Inoltre, e anche su questo il parallelo con il can. 127 § 2, 2° è illuminante, il vicario giudiziale non è tenuto ad adeguarsi al parere del difensore del vincolo, ma normalmente sarà opportuno che ciò avvenga, e questo soprattutto se il disaccordo è sull'ammissione al processo più breve; infatti l'obiettivo di questa innovativa procedura è rendere più semplici e rapide alcune cause di nullità più evidenti, ma la contropartita è che, se il processo più breve non va a buon fine, tutto il tempo ad esso dedicato sia stato sprecato, e quindi l'azzardo si sia risolto in un allungamento dei tempi (oltre che in uno spreco di risorse, di personale ed economiche), visto che bisogna ricominciare da capo con il processo ordinario. Pertanto è doveroso che il vicario giudiziale soppesi bene le eventuali obiezioni mosse in fase preliminare dal difensore del vincolo<sup>32</sup>, quanto meno per evitare che quei medesimi argomenti da lui opposti preliminarmente diventino un domani le ragioni che inducono il Vescovo a non ritenere raggiunta la certezza morale della nullità<sup>33</sup>.

Su quali aspetti il difensore del vincolo dovrà esprimersi? Considerato che l'oggetto del successivo decreto comprende: la formulazione del dubbio, la scelta della via processuale, la designazione degli addetti alla causa<sup>34</sup>, e – per il processo più breve – la fissazione della sessione istruttoria, pare ovvio concludere che gli ultimi due aspetti sono molto pratici ed esulano dal parere del difensore del vincolo, mentre decisivi sono i primi due, e quindi si suppone che su di essi il difensore del vincolo dovrà esprimersi. Non è escluso che, se più capi di nullità vengono proposti, il difensore del vincolo riscontri che solo uno o due di essi appaiono più palesemente dimostrati, e quindi inviti a limitare ad essi la formula del dubbio in caso di ammissione al processo più breve; o ancora, supponendo per esempio che venga richiesto il processo più breve, e che al contempo vengano indicati otto o dieci testimoni da interrogare, il difensore del vincolo dovrebbe doverosamente segnalare che ciò confligge con l'esigenza di concentrare l'istruttoria in un'unica sessione (oltre ad essere un segnale contraddittorio rispetto all'asserita evidenza di nullità, per la quale dovrebbero bastare i pochi testimoni meglio informati), e quindi invitare il vicario giudiziale a chiedere ai coniugi una riduzione nel numero dei testimoni come condizione per l'ammissione al processo più breve. Sono solo alcuni esempi di un intervento non puramente formale o standardizzato da parte del difensore del vincolo, che può così efficacemente contribuire alla successiva decisione del vicario giudiziale e quindi ad un idoneo instradamento della causa.

### La scelta della via processuale

A norma del già più volte citato can. 1676 § 2 il vicario giudiziale, dopo aver invitato la parte convenuta ad esprimere la sua posizione sulla causa, «sentito il difensore del vincolo, [...] con proprio decreto determini la formula del dubbio e stabilisca se la causa debba trattarsi con il processo ordinario o con il processo più breve a norma dei cann. 1683-1687».

Con questo decreto si conclude l'intervento del vicario giudiziale, in quanto tale, nell'ambito della causa<sup>35</sup>. Tralasciando quanto concerne la formulazione del dubbio (e quindi, concretamente,

---

<sup>32</sup> E giustifichi nel suo decreto, attraverso l'esplicitazione delle motivazioni, il fatto di scostarsi da quanto suggerito dal difensore del vincolo, particolarmente se egli muove obiezioni all'ammissione al processo più breve: cf A. GIRAUDO, *La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo più breve*, in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della Redazione di QDE, Milano 2016, p. 53.

<sup>33</sup> *Mutatis mutandis*, analoga prudenza andrà usata dal Vescovo e da coloro che lo consigliano (istruttore e assessore) nel soppesare, e necessariamente nel dare loro risposta in sentenza, le eventuali obiezioni mosse dal difensore del vincolo in sede di *animadversiones*; questo per evitare, per quanto possibile, che – se un domani quelle obiezioni evolveranno in un appello contro la sentenza – il metropolita o altro Vescovo chiamato a esaminare l'appello decida di accoglierlo, e la causa debba affrontare un giudizio ordinario sia pure di secondo grado.

<sup>34</sup> Il collegio giudicante nel caso di processo ordinario; istruttore e assessore – insieme alla precisazione del Vescovo che dovrà decidere la causa, se nel territorio di competenza del tribunale interdiocesano più Vescovi avrebbero titolo per essere coinvolti – nel caso di processo più breve.

<sup>35</sup> Ovviamente può accadere che egli continui ad esservi coinvolto come preside del collegio (nel processo ordinario) o come istruttore o eventualmente assessore (nel processo breve); ma, appunto, ciò avviene con un ruolo formale diverso.

## TESTO PROVVISORIO

l'individuazione dei capi di nullità) e ciò che viene ulteriormente precisato nei cann. 1676 §§ 3-4 e 1685 (ovvero che nel medesimo decreto il vicario giudiziale deve anche: per il processo ordinario designare il collegio giudicante, per il processo più breve designare istruttore e assessore e citare per la sessione istruttoria), ci soffermiamo sulla scelta della via processuale.

Sulla persona a cui spetti emanare questo decreto si rimanda a quanto già detto sopra circa l'ammissione del libello. Peraltro, già con quell'atto alcune possibili incertezze dovrebbero essersi chiarite; in particolare, se prima di tale atto c'erano più tribunali/giudici potenzialmente competenti, ormai questo aspetto è stato determinato, o almeno dovrebbe essere stata chiarita la diocesi di competenza della causa. Fondamentalmente, l'unico caso in cui potrebbe ancora determinarsi una non univocità del soggetto titolare di questo atto processuale si verifica quando due soggetti diversi sono abilitati all'ammissione al processo ordinario o all'ammissione al processo più breve, nel quadro sopra indicato come soluzione *c*. Solo in questa ipotesi la scelta verrebbe fatta dal vicario giudiziale del tribunale interdiocesano se orienta al processo ordinario, dal vicario giudiziale del tribunale diocesano per l'ammissione al processo più breve.

Quanto all'oggetto della scelta, si può subito sottolineare che le due opzioni non sono sullo stesso piano: l'avviamento al processo ordinario è sempre possibile, per qualsiasi causa, mentre l'avviamento al processo più breve è subordinato alla presenza di due requisiti, precisati nel can. 1683, e rimane comunque – entro gli ovvi limiti di una ragionevolezza che non può sfociare nell'arbitrio – un atto discrezionale del vicario giudiziale<sup>36</sup>.

Non si può inoltre dimenticare che l'ammissione al processo più breve deve essere fatta «in conformità ai criteri del Vescovo diocesano»<sup>37</sup>, i quali non possono certamente contraddire i requisiti di cui al can. 1683 ma potrebbero evidenziare condizioni ulteriori per l'ammissibilità. Sotto questo profilo, lodevolmente il *Sussidio applicativo* riconosce un margine di manovra che dal testo del can. 1683 poteva non apparire così scontato, poiché vi si dice che spetta al Vescovo giudicare la causa «ogniqualevolta» ricorrono i due requisiti. Nella stessa linea, papa Francesco nel discorso tenuto il 25 novembre 2017 ai partecipanti a un corso di formazione promosso dalla Rota Romana, pur ribadendo il dovere del Vescovo di attuare il processo più breve come servizio di misericordia, ha precisato che può darsi il «caso che [il Vescovo] non si ritenesse pronto nel presente ad attuarlo»<sup>38</sup>, specificando che in tale ipotesi si deve rinviare la causa all'esame ordinario. Da quanto appena richiamato si ricava che il vicario giudiziale dovrà conoscere i criteri stabiliti dal Vescovo (o dai singoli Vescovi delle diocesi afferenti al suo tribunale, se questo è interdiocesano) compresa l'eventuale non disponibilità di un Vescovo ad affrontare, almeno per il momento, i processi più brevi. Ulteriore conseguenza di quanto osservato è che, necessariamente, fin dal decreto con cui si sceglie la via processuale – qualora sia emesso dal vicario giudiziale di un tribunale interdiocesano – dovrà essere precisato chi sia il Vescovo a cui spetterà giudicare la causa, non potendosi escludere che più di un Vescovo tra quelli interessati a quel tribunale (se è interdiocesano) abbia titolo di competenza per essere coinvolto<sup>39</sup>. È anzi doveroso che il decreto con cui viene scelto il processo più breve venga notificato (o comunque si dia notizia dell'avvenuta decisione, e pertanto del fatto che a breve ci sarà una causa da giudicare con le modalità del processo più breve) al Vescovo stesso<sup>40</sup>.

Non è possibile esaminare qui, per mancanza di tempo a disposizione, le questioni connesse ai due requisiti (soggettivo e oggettivo: consenso dei coniugi ed evidenza della nullità) che consentono l'ammissione della causa al processo più breve; si tratta di questioni talmente articolate che da sole potrebbero occupare più relazioni del presente corso. Peraltro si tratta di questioni più di diritto

<sup>36</sup> Lo sottolinea, tra gli altri, M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., p. 162. Non ammette invece tale discrezionalità, sostenendo l'obbligo del vicario giudiziale di ammettere al processo più breve in presenza dei requisiti, J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Comentario al motu proprio...*, cit., p. 77.

<sup>37</sup> *Sussidio applicativo*, cit., p. 19; la stessa espressione ritorna a p. 24 e a p. 25.

<sup>38</sup> FRANCESCO, *Il vescovo è padre capo e giudice dei fedeli*, in «L'Osservatore Romano», 26 novembre 2017, p. 7.

<sup>39</sup> Su questa eventualità di più Vescovi competenti e sui criteri di scelta tra loro cf M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., pp. 131-132.

<sup>40</sup> Cf C.M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior" ante el Obispo diocesano*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco*, cit., p. 154.

sostanziale che procedurale, e quindi esulano dal taglio, sia pure opinabile, che ho deciso di dare a questo intervento e che gli conferisce una certa omogeneità. Mi limito ad accennare al fatto che, secondo quanto specificato nelle *Regole procedurali* annesse al *Mitis Iudex Dominus Iesus*, il vicario giudiziale che ravvisi sul piano oggettivo la possibilità di accesso al processo più breve, mancando però il consenso del secondo coniuge, potrebbe di sua iniziativa sollecitarlo: «Se è stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario, ma il Vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo più breve, egli, nel notificare il libello a norma del can. 1676 § 1, inviti la parte che non lo abbia sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo» (art. 15). Dal tenore del testo potrebbe sembrare che il vicario giudiziale sia tenuto a rivolgere questo invito, ma in realtà anche questa opzione rientra sotto l'ambito discrezionale del “se” iniziale: «Se [...] il Vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo più breve [...]». Piuttosto, visto che l'altra premessa di questo articolo è che «è stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario», forse la prima verifica da fare dovrebbe essere se *la parte attrice* desidera eventualmente adire il processo più breve, dato che questo non si può dare per scontato ed è possibile che la parte attrice stessa non lo voglia, considerando sia la limitazione delle possibilità di difesa processuale che questa fattispecie comporta, sia il fatto che il processo più breve, qualora non si risolve positivamente, anziché rappresentare una velocizzazione e una semplificazione si trasforma in un rallentamento e una complicazione (in quanto non solo bisogna ricominciare da capo con il processo ordinario, ma per di più ciò non configura un “ripartire da zero” bensì implica l'avere la zavorra di un primo giudizio già effettuato e con esito non favorevole)<sup>41</sup>. Un altro motivo per non voler adottare il processo più breve potrebbe essere, nel contesto concordatario italiano, che la parte attrice è interessata a procedere poi con la delibazione della sentenza canonica e teme che l'adozione del processo più breve possa comportare delle difficoltà a questo proposito; pur se sotto questo profilo la prassi si sta chiarendo nel senso della delibabilità anche di queste sentenze. In sostanza, mentre nella prassi dei tribunali italiani – almeno per quanto siamo a conoscenza – l'invito alla parte convenuta a prendere posizione circa la causa è prassi alquanto generalizzata, anche al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 15 delle *Regole procedurali* e anche prima delle disposizioni del can. 1676 § 1 valide pure per il processo ordinario, deve essere chiaro che non si può presupporre che la domanda giudiziale della parte attrice implichi di per sé la disponibilità al processo più breve; pertanto il consenso *di entrambi* e non della sola parte convenuta andrà, quando necessario, verificato; e ciò dovrà essere fatto usando le opportune cautele per evitare di far incorrere le parti, sia pure involontariamente, nei rischi sopra indicati<sup>42</sup>.

### **Possibilità di ricorso contro il decreto di scelta della via processuale**

Evidentemente il decreto in questione, che come si è visto opera molteplici scelte processuali, può essere oggetto di ricorso sia per quanto concerne la definizione della formula del dubbio (cf can. 1513 § 3; in questo caso il ricorso va presentato al medesimo giudice che ha emesso il decreto – nella nuova normativa per le cause di nullità matrimoniale si tratta pertanto del vicario giudiziale –, il quale deciderà *expeditissime* e quindi senza possibilità di ulteriore ricorso), sia in relazione alla designazione degli incaricati alla trattazione della causa, ovvero il collegio oppure l'istruttore e l'assessore: per quanto riguarda i giudici del tribunale collegiale la possibilità è chiaramente espressa dal can. 1449 §§ 1-2, ma non c'è motivo di non ritenerla percorribile anche per l'istruttore

<sup>41</sup> Analoghi rischi sono evidenziati da C. PEÑA GARCÍA, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial...*, cit., p. 100; ID., *El nuevo proceso...*, cit., p. 584.

<sup>42</sup> Chi scrive ricorda bene un caso in cui, dopo aver suggerito alle parti l'utilizzo del processo più breve e aver avuto il loro consenso (unico caso affermativo dei due o tre in cui l'iniziativa era stata presa dal vicario giudiziale), e dopo che il processo si era concluso senza difficoltà con sentenza affermativa, il difensore del vincolo (che già nelle sue *osservazioni* aveva mosso diverse argomentate – ma in realtà non convincenti – obiezioni) manifestò la volontà di appellare. C'era il timore di dover affrontare il terreno, ancora totalmente inesplorato, di una procedura di appello ai sensi del can. 1687 §§ 3-4, e questo per “colpa” del suggerimento del vicario giudiziale... Per fortuna poi quel difensore del vincolo non ha appellato.

## TESTO PROVVISORIO

e l'assessore, pur se non rivestono il ruolo di giudici, quanto meno in forza del can. 1449 § 4 che estende la possibilità della ricusazione anche agli «altri ministri del tribunale», in aggiunta al promotore di giustizia e al difensore del vincolo ivi espressamente nominati (cf anche can. 1448 § 2). Ci si potrebbe chiedere se anche il Vescovo, quale giudice unico nel processo più breve, possa essere oggetto di ricusazione. Teoricamente sì, e la possibilità è prevista dal can. 1449 § 3; ma considerando che il processo più breve è praticabile solo a seguito del consenso delle parti, ed esse sanno bene che questa procedura prevede il giudizio da parte del Vescovo, sarebbe alquanto contraddittorio che esse chiedessero (o almeno dessero il loro consenso per) il processo più breve, e poi ricusassero il Vescovo; salvo che ci siano più Vescovi astrattamente competenti nelle diocesi afferenti al medesimo tribunale interdiocesano (poiché è ovvio che da parte del vicario giudiziale del tribunale diocesano la questione dell'individuazione del Vescovo che giudicherà non si pone, essendo univoca), e la scelta del vicario giudiziale cada su un Vescovo "meno gradito" alle parti. Tuttavia la ricusazione dovrà fondarsi su un motivo oggettivo e grave (sostanzialmente uno di quelli indicati nel can. 1448 § 1), non semplicemente sul minor gradimento; resta peraltro il fatto che, a fronte di una ricusazione del Vescovo, questa non viene sottoposta alla valutazione di qualche autorità ma, più radicalmente, il Vescovo deve astenersi dal giudicare. Se ci fosse tale ricusazione, dunque, o si individua un altro Vescovo competente, oppure si rinvia la causa all'esame ordinario.

La domanda strettamente pertinente alla nostra tematica è tuttavia se anche la scelta della via processuale, quale specifica decisione contenuta all'interno di un decreto in cui si fanno molteplici determinazioni, possa essere oggetto di ricorso. Sembra di dover dire che, se il vicario giudiziale ha indirizzato la causa al processo ordinario nonostante la richiesta, o il consenso, di entrambe le parti di adire il processo più breve, non ci siano margini per presentare ricorso, stante la natura discrezionale dell'ammissione al processo più breve e la configurazione "straordinaria", "eccezionale", di tale procedura<sup>43</sup>. La natura discrezionale, peraltro, non esime il vicario giudiziale dal motivare nel decreto, almeno sommariamente, una decisione che frustra le aspettative dei coniugi, e tale motivazione potrà aiutarli ad accogliere più serenamente una decisione contraria a quanto da loro richiesto.

Mentre sarebbe sicuramente possibile il ricorso contro l'assegnazione della causa al processo più breve se manca la richiesta o il consenso di almeno uno dei coniugi, ovvero se manca il primo requisito di cui al can. 1683. Sotto questo profilo, si comprende la raccomandazione, contenuta in due risposte del Pontificio consiglio per i testi legislativi del 1° ottobre 2015<sup>44</sup>, a fare in modo che le modalità con cui viene espresso il consenso della parte convenuta (ma almeno in alcune circostanze ciò andrà esteso anche alla parte attrice) siano idonee a «garantire pubblicamente e inequivocabilmente la sua volontà, anche come protezione per il giudice e per le parti». Ciò eviterà che vengano fatti ricorsi o almeno consentirà di risolverli facilmente.

Più delicata è la questione di un ricorso contro la scelta del processo più breve motivata dall'asserita insussistenza del secondo requisito, l'evidenza di nullità, in quanto nella sua valutazione c'è un certo margine di discrezionalità, ed esso è certamente meno "inequivocabilmente dimostrabile" rispetto al consenso dei coniugi. Teoricamente questa impugnazione non dovrebbe essere promossa dai coniugi stessi, poiché si suppone che essi, almeno al momento dell'emissione del decreto, siano concordi non solo sulla scelta della via processuale ma anche sul merito (non perché esso sia oggetto del loro consenso – secondo l'interpretazione che sembra prevalente in dottrina – ma perché altrimenti mancherebbe l'evidenza della nullità); ci si può invece chiedere se essa potrebbe essere promossa dal difensore del vincolo. La risposta potrebbe essere negativa, alla luce del fatto che il difensore del vincolo, diversamente dai coniugi, non ha un «analogo potere di

---

<sup>43</sup> Cf F. HEREDIA ESTEBAN, *El proceso más breve ante el Obispo*, cit., p. 113; J.L. LÓPEZ ZUBILLAGA, *El nuevo proceso más breve ante el obispo*, in «Ius Communionis» 5 (2017) 100. Di parere diverso è C. PEÑA GARCÍA, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial...*, cit., pp. 100-101, motivando sia sulla base del fatto che altre decisioni contenute nel medesimo decreto sono passibili di ricorso, sia che la scelta della via processuale non è una decisione meramente ordinatoria (cf can. 1617).

<sup>44</sup> Rinvenibili attraverso la pagina internet già citata in nota 26, e richiamate anche in nota 27.

## TESTO PROVVISORIO

veto sulla celebrazione del *processus matrimonialis brevior*<sup>45</sup>, e quindi si dovrebbe immaginare che i suoi margini di intervento si siano esauriti con la presentazione delle proprie osservazioni; tuttavia, entrambi gli autori citati nella nota precedente reputano praticabile il ricorso da parte del difensore del vincolo, pur se G.P. Montini subordina tale possibilità al fatto che il parere previo del difensore del vincolo sia stato richiesto *con esplicito riferimento al can. 1434, 2°*, che attribuisce all'istanza del difensore del vincolo lo stesso valore delle istanze delle parti, e il difensore del vincolo sia rimasto inerte.

A chi va presentato l'eventuale ricorso, nei casi riconosciuti praticabili e anche qualora qualcuno intendesse tentarlo nei casi qui ritenuti non praticabili? La normativa non lo precisa, ma considerando che la scelta della via processuale non ha la forza di bloccare il processo (diversamente da quanto opera, per esempio, il rifiuto di ammissione del libello), sembrerebbe proporzionato che il ricorso vada rivolto a chi ha emesso il decreto, e che deciderà senza possibilità di ulteriore impugnazione<sup>46</sup>. Non riterrei in ogni caso praticabile un ricorso al collegio nel caso di impugnazione dell'assegnazione al processo ordinario, in quanto la decisione è stata presa non dal preside del collegio ma dal vicario giudiziale, e al collegio si ricorre contro le decisioni del preside.

È appena il caso di sottolineare che non solo per evitare o scoraggiare ricorsi infondati, ma più basilamente per dare ragionevolezza a una decisione rilevante del percorso processuale, è auspicabile che la scelta della via processuale venga almeno sommariamente motivata nel decreto<sup>47</sup>.

### **Pubblicazione della sentenza e passi successivi**

Dal decreto di formulazione del dubbio (con tutti gli altri contenuti che lo accompagnano) fino all'emissione della decisione definitiva, il vicario giudiziale *in quanto tale* (prescindendo quindi dal fatto che possa essere preside del collegio nel processo ordinario, oppure istruttore o assessore nel processo più breve) non ha alcun ruolo. Egli ritorna invece ad essere responsabile del procedimento dal momento della pubblicazione della sentenza. E qui ci troviamo davanti ad una delle innovazioni più rilevanti della riforma, ovvero l'abolizione dell'obbligo della doppia decisione conforme, che non è priva di ricadute per la prassi dei tribunali, da attuarsi sotto la responsabilità del vicario giudiziale.

È il vicario giudiziale che pubblica la sentenza, con modalità che consentano di accertare la data di effettiva notifica personalmente alle parti (indipendentemente che esse siano assistite da procuratore oppure no)<sup>48</sup> e al difensore del vincolo. A partire da tale data di notifica (che potrebbe divergere a seconda dei diversi soggetti coinvolti) devono essere computati i termini *perentori* per l'interposizione (15 giorni) e la successiva prosecuzione (30 giorni) dell'appello<sup>49</sup>. Non mi soffermo

---

<sup>45</sup> G.P. MONTINI, *L'accordo dei coniugi quale presupposto del processus matrimonialis brevior (can. 1683, 1° MIDI)*, in «Periodica de re canonica» 105 (2016) 412. Questa circostanza è rilevata come una limitazione del *favor matrimonii* anche da W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process...*, cit., pp. 580-581.

<sup>46</sup> La stessa opinione è espressa da W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process...*, pp. 581-582, secondo il quale se il ricorso non viene accolto le ragioni ivi espresse potranno essere riproposte nelle *animadversiones* finali previe alla decisione di merito da parte del Vescovo.

<sup>47</sup> Come suggerisce A. GIRAUDO, *La scelta della modalità...*, cit., p. 64. In particolare andrà motivata la scelta del processo più breve, in particolare a fronte di obiezioni avanzate dal difensore del vincolo, così come la scelta del processo ordinario qualora ci fosse il consenso di entrambe le parti al processo più breve. La scelta del processo ordinario, quando non ci sia stata richiesta di processo più breve o comunque sia mancato il consenso di almeno uno dei coniugi, rappresenta la soluzione "normale" e quindi si potrebbe omettere qualsiasi motivazione (se nessuno aveva richiesto il processo più breve) o limitarsi a rilevare la mancanza di consenso di uno dei due se l'altro aveva fatto domanda di processo più breve.

<sup>48</sup> Questo è quanto richiede la Segnatura Apostolica come requisito per emettere il decreto di esecutività, necessario – almeno nel regime concordatario italiano – per poter ottenere la delibazione civile della sentenza canonica.

<sup>49</sup> È solo a seguito della riforma che nella cause di nullità matrimoniale sono tornati ad avere rilevanza tali termini in quanto perentori, poiché precedentemente essi erano relativizzati dall'obbligo di ottenere una doppia decisione conforme. A seguito dell'emissione di una decisione affermativa, infatti, ed entro venti giorni dalla sua pubblicazione, gli atti della causa dovevano essere trasmessi d'ufficio al tribunale di appello insieme agli atti di appello eventualmente pervenuti (cf can. 1682 § 1 CIC 1983); ma credo che nessun tribunale si rifiutasse di prendere in considerazione un appello giunto oltre i termini, o comunque gli argomenti proposti da una parte al tribunale di appello (anche in assenza

## TESTO PROVVISORIO

sulle tematiche dell'impugnazione, che sono state oggetto di un'altra relazione di questo corso. Mi limito a segnalare che è compito del vicario giudiziale (in collaborazione con la cancelleria del tribunale) verificare il rispetto dei termini per l'interposizione dell'appello, e una volta che questi siano spirati emettere il decreto che dichiara l'esecutività della sentenza affermativa di primo grado. Mentre, qualora venga interposto appello entro i termini, egli deve trasmettere gli atti della causa al tribunale di appello<sup>50</sup>, offrendo anche chiari elementi sulla data di interposizione affinché il tribunale di appello possa verificare la regolarità della prosecuzione. Si noti che non è compito del tribunale di primo grado contestare la regolarità dell'avvenuta interposizione, in quanto – ai sensi del can. 1631 – «se insorge una questione sul diritto di appello, la esamini con la massima celerità [*expeditissime*] il tribunale di appello»; il tribunale di primo grado dovrà quindi solo fornire al tribunale superiore gli elementi idonei a valutare se i termini perentori sono stati rispettati oppure no.

Una prassi curiosa, che mi è capitato di incontrare, consiste nel fatto che il vicario giudiziale di primo grado, a fronte di un appello parziale che tralasci di impugnare uno o più capi decisi affermativamente, mentre trasmette gli atti al tribunale di appello emette anche decreto esecutivo per i capi affermativi non impugnati. Questa prassi non mi convinceva, anche se facevo fatica a giustificarne l'inadeguatezza finché mi è sovvenuto il disposto del can. 1637 § 3 secondo il quale, quando qualcuno appella solo alcuni capi decisi in primo grado, le altre parti (coniuge o difensore del vincolo) possono «incidentalmente appellare sugli altri capitoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui le fu notificato l'appello principale», cosa che normalmente avviene con la notifica della prosecuzione di appello, effettuata dal tribunale di secondo (o ulteriore) grado. Pertanto la prassi di quel vicario giudiziale non era corretta, e non solo perché non rispettava il Codice, ma anche perché faceva ritenere che una parte della decisione fosse ormai “al sicuro”, e questo rendeva il coniuge appellante molto tranquillo nel proporre impugnazione<sup>51</sup>; una corretta applicazione del Codice porta invece a riconoscere che il proporre un appello parziale rischia di mettere in discussione anche la parte di sentenza che non viene appellata, e questo auspicabilmente renderà più prudenti prima di proporre un appello parziale dopo che c'è stata una sentenza già parzialmente *pro nullitate*.

Come già accennato, una volta che siano trascorsi inutilmente i *fatalia legis* per l'interposizione dell'appello, sarà compito del vicario giudiziale emettere il decreto che dichiara esecutiva la sentenza, ovvero dichiarare formalmente che è avvenuto quanto previsto dal can. 1679.

### Un accenno di conclusione

Soprattutto le ultime riflessioni ci aiutano a capire che non sono soltanto le innovazioni apportate direttamente dalla riforma a determinare un maggior impegno del vicario giudiziale nell'espletamento delle cause di nullità matrimoniale. Ci sono anche cambiamenti – come l'abolizione dell'obbligo della doppia decisione conforme – che richiedono al vicario giudiziale (o ai tribunali) di “riprendere confidenza” con parti del diritto processuale che non sono state modificate, ma che semplicemente non trovavano applicazione sotto la disciplina antecedente alla riforma: per esempio tutta la gestione degli appelli (o della mancanza di appello) che nel regime precedente era resa superflua dalla trasmissione d'ufficio al tribunale superiore della sentenza che

---

di formale interposizione), indipendentemente che essi dovessero essere considerati una prosecuzione di appello oppure un *restrictus* in vista dell'esame preliminare di secondo grado, di cui al can. 1682 § 2 CIC 1983; precisamente perché l'esame di secondo grado era necessario a rendere esecutiva la sentenza. Parallelamente, se era stata emessa una decisione di primo grado *pro vinculo*, essa rimaneva in qualche modo sospesa (mancando la doppia decisione conforme) fino all'eventuale appello di qualcuno, che poteva giungere anche dopo mesi o anni.

<sup>50</sup> Qualche tribunale preferisce limitarsi a dare notizia dell'interposizione, per non trasmettere inutilmente gli atti, effettuando questo adempimento solo una volta avuta notizia che l'appello è stato anche proseguito.

<sup>51</sup> Concretamente, mi riferisco a casi – me ne sono capitati un paio giuntimi in qualità di tribunale di appello – in cui, a fronte di una decisione affermativa solo per l'incapacità al consenso della parte attrice e non della parte convenuta, la parte attrice appellava contro la decisione negativa riguardante l'incapacità della parte convenuta.



## TESTO PROVVISORIO

per la prima volta dichiarava la nullità del matrimonio; e questo vale soprattutto in riferimento ad aspetti di procedura.

Alla luce dei cambiamenti intervenuti, il vicario giudiziale appare assai più di prima come colui al quale, in misura molto maggiore rispetto agli altri presidi di collegio, è affidata la responsabilità della correttezza procedurale delle cause di nullità; e che non può mai considerare questa correttezza come mero formalismo, in quanto essa contribuisce in modo imprescindibile alla giustizia sostanziale.

TESTO PROVVISORIO